

# ***Regolamento concernente i rapporti tra il Comune e le libere forme associative operanti sul territorio***

## **Articolo 1**

### **(Oggetto e Finalità)**

1. Il presente regolamento disciplina i rapporti tra il Comune di \*\*\* e le libere forme associative operanti sul territorio, ne istituisce l'Albo e la Consulta e stabilisce le modalità di accesso a misure di sostegno e di promozione al fine di favorire, per il tramite di tali formazioni sociali, il concorso attivo dei cittadini all'esercizio delle funzioni comunali e la più ampia partecipazione ai processi decisionali pubblici.
2. Il Comune di \*\*\* promuove il pluralismo associativo quale espressione di crescita civile, libertà e solidarietà, garantisce parità di trattamento a tutte le libere forme associative e collabora con esse alla realizzazione dell'interesse pubblico in condizioni di pari dignità.
3. Ai fini del presente regolamento, rientrano nella definizione di libera forma associativa le associazioni, le fondazioni e i comitati di cui al Libro I, Titolo II, Capi II e III del Codice Civile, le associazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le associazioni sportive dilettantistiche nonché ogni altro organismo, volontariamente costituito e privo di scopo di lucro, che persegua fini di utilità sociale o di pubblico interesse.

## **Articolo 2**

### **(Albo delle libere forme associative)**

1. E' istituito l'albo delle libere forme associative operanti nell'ambito del territorio comunale al fine di promuoverne e coordinarne le attività. Le informazioni contenute nell'Albo sono rese disponibili anche sul sito istituzionale del Comune di \*\*\*.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 8, comma 2, l'iscrizione delle libere forme associative al predetto Albo è condizione necessaria per l'accesso alle misure di sostegno di cui all'Articolo 7 ed alle misure di promozione di cui all'Articolo 13.

## **Articolo 3**

### **(Requisiti per l'iscrizione all'Albo)**

1. Possono chiedere l'iscrizione all'albo le libere forme associative, regolarmente costituite, che soddisfino, cumulativamente, i seguenti requisiti:
  - a) Presenza della sede legale o di una sede operativa sul territorio comunale;

- b) Esercizio della propria attività sul territorio comunale da almeno un anno;
  - c) Previsione di un ordinamento interno a base democratica che preveda l'elezione degli organi associativi con il principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del Codice Civile nonché la temporaneità e la gratuità delle cariche;
  - d) Assenza, nell'ordinamento interno, di discriminazioni non strettamente necessarie al perseguimento delle finalità associative relative all'ammissione dei soggetti che intendano associarsi o partecipare alle attività dell'ente;
  - e) Regolare costituzione degli organismi rappresentativi;
  - f) Previsione dell'obbligo di devoluzione del patrimonio, in ipotesi di scioglimento, ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità;
  - g) Previsione, nell'ordinamento interno, dell'obbligo di redazione ed approvazione annuale del bilancio e del rendiconto;
  - h) Previsione di un divieto di distribuzione, anche indiretta, durante la vita dell'ente, di avanzi di gestione o riserve, salvo la distribuzione non sia imposta dalla legge.
2. Ove ne comunichino l'intenzione, sono iscritte di diritto all'Albo le associazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, aventi sede legale o operativa sul territorio comunale, che dimostrino di essere iscritte nei rispettivi registri regionali.
3. Non è possibile procedere all'iscrizione all'albo di:
- Partiti e movimenti politici, comprese le organizzazioni giovanili ad essi riconducibili;
  - Associazioni che nei cinque anni precedenti abbiano presentato liste alle elezioni amministrative;
  - Associazioni sindacali e di categoria;
  - Associazioni che consentano il trasferimento della qualità di associato;
  - Associazioni aventi quale finalità prevalente la tutela degli interessi economici, politici, sindacali o di categoria dei soggetti che ne fanno parte;
  - Enti di diretta promanazione di amministrazioni pubbliche.
4. Il Servizio competente può in ogni momento verificare la permanenza dei requisiti per l'iscrizione all'Albo in capo alla libera forma associativa.

## **Articolo 4**

### **(Procedimento per l'iscrizione all'Albo)**

1. Il procedimento di iscrizione all'albo è avviato a seguito della ricezione di apposita istanza, indirizzata al Sindaco e sottoscritta dal legale rappresentante della libera forma associativa, alla quale devono essere allegati:
- a) Copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto in vigore, registrati a termini di legge, dai quali si evinca il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), c), d), f), g) ed h) nonché l'assenza di finalità lucrative e il perseguimento di finalità sociali o di pubblico interesse;
  - b) Sintetica relazione sulla struttura e sulle attività dell'ente dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed e) nonché il numero degli aderenti e i soggetti che attualmente ricoprono le cariche sociali;

- c) Ultimo bilancio ed ultimo rendiconto approvati.
2. Il procedimento si conclude, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, con provvedimento del responsabile del servizio competente, il quale provvede a trasmettere copia all'istante, entro i successivi cinque giorni.
  3. Il termine di cui al comma precedente si interrompe, per un massimo di quindici giorni, a seguito della richiesta di chiarimenti, di integrazione della documentazione o nell'ipotesi di preavviso di diniego di cui al comma successivo 4. Decorsi infruttuosamente quindici giorni dalla richiesta, l'istanza si intende respinta.
  4. Anteriormente all'adozione di un provvedimento di diniego dell'iscrizione, l'amministrazione deve comunicare all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ed è tenuta ad esaminare le eventuali osservazioni dell'interessato dandone conto nella motivazione del provvedimento.
  5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o della sua rinnovazione è possibile, in aggiunta ai generali mezzi di impugnazione degli atti amministrativi, presentare ricorso, entro trenta giorni, alla Giunta comunale che decide entro i successivi trenta giorni.

## **Articolo 5**

### **(Rinnovazione dell'iscrizione all'Albo)**

1. L'Albo è aggiornato annualmente. A tal fine, il legale rappresentante della libera forma associativa trasmette al Servizio competente, entro il 30 novembre di ogni anno successivo a quello dell'iscrizione, una dichiarazione attestante il permanere dei requisiti che hanno consentito l'iscrizione all'Albo.
2. Entro il medesimo termine, il legale rappresentante della libera forma associativa, trasmette l'ultimo bilancio e l'ultimo rendiconto approvati nonché una sintetica relazione sull'attività svolta.
3. Le modifiche concernenti lo statuto o l'atto costitutivo, le modalità operative, i soggetti che ricoprono le cariche sociali devono essere comunicate al Servizio competente entro novanta giorni dalla loro entrata in vigore.

## **Articolo 6**

### **(Cancellazione dall'Albo)**

1. La cancellazione dall'Albo è disposta con provvedimento del responsabile del Servizio competente, a richiesta della libera forma associativa o d'ufficio.
2. La cancellazione d'ufficio è disposta nei casi seguenti:
  - a) Sopravvenuta carenza di uno requisiti previsti per l'iscrizione all'Albo;
  - b) Omessa presentazione della dichiarazione annuale attestante il permanere dei requisiti per l'iscrizione all'albo, completa dei documenti contabili allegati, protrattasi a seguito di formale diffida ad adempiere trasmessa dall'ente;

- c) Omessa comunicazione al Servizio competente delle modifiche concernenti lo statuto o l'atto costitutivo decorsi sei mesi dall'entrata in vigore delle medesime;
  - d) Reiterato utilizzo non autorizzato del nome o dello stemma comunale;
  - e) Persistenza di una condizione debitoria nei confronti del Comune;
  - f) Omessa rendicontazione di somme erogate dal Comune a titolo di sovvenzione;
  - g) Falsa attestazione di spese o omessa indicazione di entrate finalizzate ad aumentare l'importo della sovvenzione o del contributo comunali;
  - h) Rilevante danneggiamento, con dolo o colpa grave, mancata restituzione alla scadenza o effettuazione di modificazioni strutturali non autorizzate dei beni concessi in uso;
  - i) Gravi e reiterate violazioni degli accordi e delle convenzioni sottoscritte;
  - j) Condanna, anche non definitiva, per delitti contro la pubblica amministrazione, a carico del legale rappresentante o dei componenti degli organi direttivi o di controllo della libera forma associativa;
  - k) Reiterata occupazione abusiva di immobili o di suolo pubblico;
  - l) Reiterate affissioni o pubblicità abusive.
3. Contro il provvedimento che dispone la cancellazione dall'Albo è possibile, in aggiunta agli ordinari mezzi di impugnazione degli atti amministrativi, presentare ricorso, entro trenta giorni, alla Giunta comunale che decide entro i successivi trenta giorni.
  4. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione di diritto dei rapporti convenzionali in essere.
  5. A seguito della cancellazione, volontaria o d'ufficio, la libera forma associativa non potrà chiedere una nuova iscrizione nell'Albo prima che sia decorso di un periodo di diciotto mesi.

## **Articolo 7**

### **(Misure di sostegno)**

1. Le libere forme associative iscritte all'Albo possono accedere, sulla base delle procedure descritte nel presente Regolamento, alle seguenti misure di sostegno:
  - a) Patrocinio;
  - b) Agevolazione fiscale;
  - c) Sovvenzione;
  - d) Contributo per specifiche manifestazioni ed iniziative;
  - e) Concessione in uso di immobili, automezzi e attrezzature.
2. Il Consiglio comunale, con proprio atto di indirizzo, stabilisce annualmente, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, l'ammontare delle risorse finanziarie destinate alla concessione di misure di sostegno;
3. L'atto con il quale il Comune consente l'accesso alle misure di sostegno di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), ne definisce inoltre il valore economico ai fini del calcolo di cui al successivo comma 4.
4. La singola libera forma associativa non può accedere, nell'arco dell'anno solare, a misure di sostegno aventi un valore economico superiore al 35% del totale di quelle complessivamente erogate, salvo le libere forme associative iscritte all'albo o le misure di sostegno erogate siano inferiori a cinque.

5. Il valore economico delle convenzioni già in essere alla data di iscrizione all'Albo è quantificato, ai fini del calcolo della soglia, dal provvedimento in ragione del quale la libera forma associativa beneficiaria consegue la predetta iscrizione.
6. Il responsabile del Servizio competente verifica entro il 28 febbraio di ogni anno il rispetto della soglia di cui al comma 4 rendendo noto, con apposito provvedimento, il totale delle misure di sostegno erogate nell'anno solare precedente. Il mancato rispetto della soglia impone al Comune il recupero della somma eccedente nel corso del successivo anno solare.
7. L'accesso alle misure di sostegno di cui agli Articoli 10 e 12 è regolato mediante convenzione, eventualmente preceduta da apposito bando.
8. Nella predisposizione dei bandi e nella valutazione delle istanze dirette ad accedere alle misure di sostegno, dovrà tenersi conto dei criteri, tra i seguenti, che risultino appropriati in relazione alla misura interessata:
  - a) Valenza qualitativa e grado di interesse generale dell'attività o dell'evento;
  - b) Livello di attinenza, integrazione e complementarietà dell'attività o dell'evento con le funzioni e la programmazione dell'ente;
  - c) Collaborazione tra più libere forme associative alla realizzazione dell'attività o dell'evento nonché uso comune di immobili, locali, automezzi o attrezzature;
  - d) Grado di innovatività dell'attività o dell'evento;
  - e) Finalizzazione dell'iniziativa al sostegno di gruppi sociali svantaggiati;
  - f) Entità del contributo economico richiesto e percentuale di autofinanziamento dell'attività o dell'evento;
  - g) Rilievo mediatico dell'evento ed affluenza presunta di pubblico;
  - h) Livello di idoneità, in ragione delle finalità associative, all'uso e alla valorizzazione del bene concesso;
  - i) Riattivazione o prosecuzione di attività ed iniziative particolarmente meritevoli per le quali non sia più disponibile l'originaria fonte di finanziamento;
  - j) Abituale rispetto dei termini per l'adempimento degli obblighi imposti dal presente regolamento.

## **Articolo 8**

### **(Patrocinio)**

1. Il patrocinio consiste nel diritto di utilizzare il nome e lo stemma comunale in tal modo abbinando i segni identificativi dell'ente ad una singola manifestazione o iniziativa ritenuta socialmente meritoria, coerente con le finalità istituzionali e rilevante per la comunità locale.
2. Il patrocinio è concesso con provvedimento motivato del Sindaco, anche a soggetti diversi da quelli iscritti all'Albo delle libere forme associative.
3. L'istanza di patrocinio, sottoscritta dal legale rappresentante della libera forma associativa richiedente, è indirizzata al Sindaco e deve pervenire almeno dieci giorni prima della data prevista per l'evento. L'istanza deve essere corredata da una descrizione dell'evento e delle sue finalità, con l'indicazione degli altri soggetti pubblici e privati eventualmente coinvolti,

nonché di una sintetica presentazione del soggetto promotore, qualora non iscritto all'Albo delle libere forme associative.

4. Il Servizio competente provvede sull'istanza entro cinque giorni dalla ricezione della stessa.
5. Il patrocinio può essere revocato qualora il programma dell'evento o le sue finalità siano oggetto di modifiche sostanziali o laddove le modalità di svolgimento del medesimo ledano o possano ledere l'immagine dell'ente o comunque si dimostrino palesemente incoerenti con le finalità istituzionali dello stesso. Il beneficiario del patrocinio, è tenuto a rendere pubblica la revoca con mezzi idonei.

## **Articolo 9**

### **(Agevolazione fiscale)**

1. L'agevolazione fiscale consiste nell'esenzione, parziale o totale, dal pagamento di tributi locali, disposta a beneficio delle libere forme associative iscritte all'Albo.
2. La Giunta comunale, qualora l'ente non si trovi in situazione di dissesto o di riequilibrio finanziario pluriennale, può deliberare la concessione dell'agevolazione a favore dei soggetti di cui al comma 1, con particolare riferimento all'imposta sulla pubblicità, al diritto sulle pubbliche affissioni, alla tassa per l'occupazione del suolo pubblico.

## **Articolo 10**

### **(Sovvenzione)**

1. La sovvenzione consiste nell'erogazione di un sostegno finanziario a fronte dello svolgimento, non occasionale, di attività di interesse generale che perseguano finalità rientranti nelle competenze comunali.
2. La libera forma associativa iscritta all'Albo, al fine di accedere a tale misura di sostegno, presenta al Servizio competente un dettagliato programma concernente lo svolgimento dell'attività di interesse generale sottoscritto dal suo legale rappresentante.
3. Il responsabile del Servizio competente, terminata l'istruttoria, trasmette alla Giunta apposita relazione, per le successive deliberazioni.
4. La convenzione sulla base della quale sarà erogata la sovvenzione, sottoscritta dal responsabile del servizio competente, dovrà individuare i tempi e le modalità di svolgimento dell'attività e di erogazione della somma, che dovrà essere oggetto di rendicontazione specifica. Dovrà inoltre essere previsto, in capo alla libera forma associativa beneficiaria, l'obbligo di rendere noto, con mezzi idonei, il concorso finanziario dell'ente alla realizzazione dell'attività.

## Articolo 11

### (Contributo per specifiche manifestazioni ed iniziative)

1. Il contributo per specifiche manifestazioni ed iniziative consiste in una compartecipazione ai costi sostenuti dalle libere forme associative iscritte all'Albo per la realizzazione di eventi, ritenuti di interesse generale, che abbiano luogo sul territorio comunale.
2. Il contributo comunale non può superare il 50% dei costi complessivi preventivati o della minor spesa effettuata, al netto delle eventuali entrate, ed è erogato previa rendicontazione.
3. L'istanza di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente, è presentata al Servizio competente almeno quindici giorni prima della data prevista per l'evento, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 10. L'istanza deve essere corredata da una descrizione dell'evento e delle sue finalità, con l'indicazione degli altri soggetti pubblici e privati eventualmente coinvolti, del costo complessivo presunto del medesimo, della percentuale di compartecipazione richiesta nonché delle eventuali ulteriori forme di finanziamento reperite.
4. Il responsabile del Servizio competente, entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza, verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità ed eventualmente dispone la concessione del contributo, stabilendo, sentita la Giunta comunale, la percentuale di compartecipazione.
5. Il contributo è erogato a seguito della presentazione, entro novanta giorni dalla data dell'evento, della rendicontazione completa delle entrate e delle spese, debitamente giustificate e distinte per singole voci, sottoscritta dal legale rappresentante della libera forma associativa. Anche nel caso in cui la libera forma associativa abbia sostenuto spese superiori e/o conseguito entrate inferiori a quelle previste nell'istanza di concessione, il contributo massimo erogabile non può superare la misura fissata dal comma 2.
6. La Giunta può eccezionalmente prevedere, con propria deliberazione, la corresponsione alla libera forma associativa di un'anticipazione, non superiore al 20% del costo complessivo preventivato.
7. La libera forma associativa beneficiaria del contributo è tenuta a rendere noto, con mezzi idonei, il concorso finanziario dell'ente alla realizzazione dell'evento.
8. La mancata presentazione della rendicontazione di cui al comma 5 decorsi sei mesi dalla realizzazione dell'evento, comporta la decadenza dal diritto alla percezione del contributo.
9. Nel caso in cui l'evento non sia realizzato, si connoti quale manifestazione di carattere politico, o il suo programma subisca, senza preavviso, modifiche sostanziali, la libera forma associativa promotrice decade dal diritto all'ottenimento del contributo.
10. In deroga a quanto previsto dal comma 3, al fine di consentire un'adeguata programmazione e promozione delle manifestazioni estive, laddove l'evento sia programmato nel periodo tra il 20 luglio ed il 31 agosto, l'istanza di concessione del contributo deve pervenire entro il 30 giugno.

## **Articolo 12**

### **(Concessione in uso di immobili, locali, automezzi e attrezzature)**

1. La concessione in uso di immobili, locali, automezzi e attrezzature consiste nella messa a disposizione a favore delle libere forme associative iscritte all'Albo, di beni di proprietà comunale, a titolo gratuito o a tariffa agevolata, a tempo determinato e per una finalità di interesse generale.
2. Con la domanda di partecipazione al bando o con l'eventuale istanza di concessione indirizzata al Servizio competente, la libera forma associativa evidenzia le ragioni di interesse generale a sostegno della richiesta e prospetta le modalità di utilizzo dei beni che ne sono oggetto. Il rapporto è regolato da apposita convenzione con la quale può essere stabilito l'obbligo di versamento di un deposito cauzionale.
3. La Giunta comunale individua annualmente i beni immobili ed i locali che possono essere concessi alle libere forme associative, per un periodo non eccedente quattro anni, rinnovabile per una sola volta con provvedimento adeguatamente motivato, per lo svolgimento delle attività associative o per la destinazione a sede associativa. Con il medesimo atto, la Giunta fissa il valore locativo di riferimento dei predetti beni.
4. La convenzione con la quale sono concessi i beni di cui al comma 3, è sottoscritta dal responsabile del Servizio competente sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta comunale e può prevedere l'attribuzione a titolo gratuito dei predetti beni e la presa in carico da parte del Comune delle spese relative alle utenze. Tali oneri, così come il valore locativo di cui al comma 3, ridotto dell'eventuale corrispettivo versato dalla libera forma associativa, sono considerati ai fini della disposizione di cui all'Articolo 7, comma 4.
5. Le libere forme associative, con le modalità prevista dal comma 2, possono ottenere la concessione in uso di automezzi ed attrezzature. A tal fine, la Giunta comunale individua annualmente i beni da concedere in uso alle libere forme associative, le quali, tuttavia, possono presentare istanza anche con riferimento a beni non compresi nell'elenco predisposto.
6. La convenzione, sottoscritta dal responsabile del Servizio competente sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta comunale può prevedere l'attribuzione a titolo gratuito dei predetti beni, nonché, per quanto riguarda la concessione di automezzi, l'assunzione in carico da parte del Comune dei tributi automobilistici. Tali oneri, così come il valore locativo dei beni, ridotto dell'eventuale corrispettivo versato dalla libera forma associativa, sono considerati ai fini della disposizione di cui all'Articolo 7, comma 4.

## **Articolo 13**

### **(Misure di promozione)**

1. Il Comune di \*\*\* promuove, per mezzo del proprio sito istituzionale, le attività delle libere forme associative iscritte all'Albo, include gli eventi da queste organizzati nei programmi delle



manifestazioni estive e invernali ed individua apposite bacheche e spazi pubblicitari che consentano alle medesime di diffondere le comunicazioni sociali.

2. Il Comune di \*\*\* provvede, presso la sede comunale, alla distribuzione agli interessati dei materiali informativi e promozionali resi disponibili dalle libere forme associative iscritte all'Albo ed inerenti attività di interesse generale.

## **Articolo 14**

### **(Consulta delle libere forme associative)**

1. La Consulta è l'organismo di rappresentanza e coordinamento delle libere forme associative operanti sul territorio. E' composta da due rappresentanti per ogni libera forma associativa iscritta all'Albo in regola con gli obblighi di cui all'articolo 7. Tra i membri è eletto un Presidente che resta in carica per due anni, rinnovabili.
2. La Consulta si riunisce validamente in presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri e delibera validamente a maggioranza dei presenti.
3. Alle riunioni della Consulta partecipa, senza diritto di voto, il Sindaco o un assessore da questi delegato e, ove richiesti, i responsabili dei Servizi.
4. La Consulta può dotarsi di un regolamento di funzionamento approvato a maggioranza assoluta dei membri e si riunisce almeno due volte l'anno e comunque ogni volta che ciò sia richiesto al Presidente da 3/5 dei componenti.
5. La Consulta può rendere pareri, di sua iniziativa o su richiesta degli organi comunali, relativamente a provvedimenti o programmi dell'amministrazione comunale e può presentare proposte di deliberazione consiliare su materie oggetto di collaborazione tra il Comune e le libere forme associative operanti sul territorio.

## **Articolo 15**

### **(Entrata in vigore)**

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.